

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 8 DEL 07/03/2023

Formazione professionale ECM – Nuovo triennio formativo 2023-2025 e novità introdotte dalla L. 14/2023

Circolare Fofi n. 14298/14322

Per completare l'obbligo ECM, oltre ai corsi erogati da provider accreditati, quali quelli federali attivati nella piattaforma FADFOFI (www.fadfofi.it), gli iscritti possono acquisire crediti con un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale, a seguito di istanza di riconoscimento di attività di autoformazione in funzione dell'impegno orario autocertificato (presentando apposita istanza all'Ordine o tramite sito del Co.Ge.A.P.S. utilizzando il [fac-simile Allegato VIII](#) scaricabile dalla sezione ECM del sito dell'Ordine). A titolo esemplificativo, si ricorda che sono ottenibili i crediti ECM di autoformazione a seguito della partecipazione alla Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico Fondazione Onlus e patrocinata dalla FOFI oppure a FarmacistaPiù 2022 (i cui eventi congressuali sono ancora fruibili online attraverso il sito ufficiale www.farmacistapiu.it), seguendo le modalità sopra descritte.

Si rammenta che il nuovo triennio formativo è scattato **dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025**.

Secondo quanto stabilito dalla [Legge 14/2023](#) è possibile utilizzare crediti acquisiti nell'anno 2023 per sanare eventuali mancanze del triennio formativo precedente. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2023-2025 e tale spostamento sarà irreversibile.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile sanare il debito formativo ECM del triennio precedente: **è sufficiente essere registrati sul sito COGEAPS e selezionare la voce "Spostamento crediti" sul proprio profilo.**

Qui di seguito si riporta un grafico raffigurante la situazione acquisizione crediti ECM **nella provincia di Treviso**: appare utile rammentare quanto evidenziato in numerose circolari afferenti alla tematica dell'aggiornamento professionale del farmacista, ovvero sia che l'art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che "a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non

inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina".

Ne deriva che dal triennio formativo 2023-2025 si applicherà un'automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel precedente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell'obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).



Si richiama, infine, la nostra [Informazione Professionale n. 51/2022](#) dove è stato evidenziato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha deciso di introdurre un'importante novità relativa all'automatismo dell'**esenzione** dall'assolvimento dell'obbligo formativo **per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età**, per svolgimento dell'attività professionale in modo saltuario. Altrimenti, **l'iscritto che esercita la professione** (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) **deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria** (tramite l'apposita funzione accedendo con SPID all'area riservata del portale informatico del Cogeaps), con conseguente **rinuncia dell'esenzione in questione**. Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un'evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente **esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale**.

La conversione in legge del [D.L. 198/2022](#) (c.d. Milleproroghe) ha introdotto, tra le altre, anche la seguente disposizione di interesse per la categoria:

Strumenti alternativi al promemoria cartaceo (art. 4, comma 6)

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024 (termine così ampliato in sede referente, mentre il testo vigente del decreto-legge prevede una proroga fino al 31 dicembre 2023) le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, (vedi Informazione Professionale n. 23/2022). Per effetto di una ulteriore modifica inserita in sede di conversione, inoltre, è stata prevista espressamente l'estensione di tali modalità all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Luisa Rossi

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego